



DIRETTIVA REGIONALE

CORSI RICONOSCIUTI
ex Legge Regionale 63/95 art. 14

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	
Pagina 2 di 12	

INDICE

1.	FINALITÀ GENERALI	3
2.	DEFINIZIONE	3
3.	OGGETTO DELLA POLITICA	3
4.	DENOMINAZIONE AZIONE (CODICE AZIONE)	4
	4.1 Obiettivo dell'azione	
	4.2 Elementi caratterizzanti	
	4.3 Priorità regionali specifiche	
5.	DESTINATARI	4
6.	SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI	5
7.	RISORSE E FONTE FINANZIARIA	5
8.	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	5
9.	COMPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEI CATALOGHI DELL'OFFERTA FORMATIVA	6
10.	AVVIO DELLE ATTIVITÀ	7
11.	CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE ACQUISITE	7
12.	PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE	8
13.	ESITI DELLA VALUTAZIONE	8
14.	TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	8
15.	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	9
16.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	9
17.	CONTROLLI	9
18.	DISPOSIZIONI FINALI	9
19.	RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI	10

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	

1. FINALITÀ GENERALI

Il presente documento chiarisce l'ambito del procedimento amministrativo previsto dalla L.R. n. 63/95, art. 14 con il quale la Regione Piemonte delegò alle Province la competenza di riconoscere i corsi presentati da Enti di formazione professionale e oggi di competenza regionale ai sensi delle LL. RR. n. 23 del 29.10.2015 art. 8 (*Funzioni riallocate in capo alla Regione*) e n. 15 del 9 luglio 2020, artt. 86 e 87.

Con la presente Direttiva si intende implementare l'offerta formativa anche attraverso l'approvazione di corsi senza finanziamenti derivanti da bandi, generalmente a pagamento per gli allievi.

2. DEFINIZIONE

Le attività previste dal presente atto sono corsi di formazione professionale realizzati dai soggetti di cui al punto 6 "Soggetti proponenti/beneficiari", autorizzate dalla Regione e conformi agli standard regionali di progettazione, erogazione e certificazione.

Il riconoscimento dei corsi, regolato dall'art 14 della l.r. 63/95, è il provvedimento con il quale la Regione Piemonte autorizza la realizzazione delle attività.

3. OGGETTO DELLA POLITICA

La formazione professionale si inserisce nel contesto delle politiche attive per il lavoro e l'offerta che ne deriva costituisce un servizio di interesse pubblico volto ad assicurare una serie di interventi finalizzati ad accrescere le competenze professionali o ad abilitare le persone allo svolgimento di attività professionali, così come previsto dalle specifiche normative di settore.

Il sistema piemontese della formazione professionale prevede, nell'ambito dell'offerta formativa, corsi finanziati attraverso bandi che erogano fondi europei, nazionali o regionali e corsi riconosciuti.

I corsi riconosciuti si inseriscono pertanto nell'ambito dell'offerta formativa regionale, ampliandola e completandola, specie laddove il fabbisogno formativo non può essere soddisfatto attraverso corsi finanziati con bandi pubblici. Questi ultimi, oltre ad avere un budget predeterminato che limita e definisce il numero dei corsi, hanno tempistiche definite che non permettono l'attivazione di corsi ogni qualvolta se ne presenti la necessità ed individuano target di destinatari che possono non essere esaustivi di tutti i fabbisogni formativi. I corsi riconosciuti invece si adeguano all'esigenza di flessibilità di cittadini o aziende.

Inoltre, appartengono a tale insieme pure i corsi finanziati dai fondi interprofessionali o altri fondi che, attraverso bandi nazionali, richiedono espressamente la presenza nei piani presentati anche percorsi appartenenti ai Repertori regionali.

Fanno parte della presente Direttiva anche i percorsi di qualifica e di diploma professionale relativi alla Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) erogati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	
Pagina 4 di 12	

(IP) per i quali sono redatte apposite Linee Guida.

4. DENOMINAZIONE AZIONE (CODICE AZIONE)

Sono previste tre azioni una dedicata agli operatori della formazione professionale, l'altra attribuita agli Istituti Professionali di Stato e infine una dedicata ai corsi finanziati con i fondi inter professionali.

AGENZIE FORMATIVE: 1.1af.1.01.01

CORSI FINANZIATI CON FONDI INTER PROFESSIONALI o BANDI NAZIONALI: 2.2af.2.02.02

ISTITUTI PROFESSIONALI: 3.3ip.3.03.03

4.1 Obiettivo dell'azione

Con l'autorizzazione dei corsi riconosciuti si integra l'offerta formativa finanziata, in raccordo con la sua programmazione.

4.2 Elementi caratterizzanti

Caratteristica propria dei corsi riconosciuti è quella di non essere finanziati direttamente attraverso altre Direttive regionali emanate ai sensi della L.R. 63/95.

4.3 Priorità regionali specifiche

Non sono previste priorità per la presente Direttiva.

5. DESTINATARI

I corsi riconosciuti sono rivolti a giovani e adulti occupati o disoccupati.

E' esclusa la partecipazione di allievi minorenni ad eccezione dei diciassetenni in possesso di qualifica o diploma professionale conseguiti in un percorso di istruzione e formazione professionale.

Fanno eccezione gli allievi inseriti:

- in corsi riconosciuti agli Istituti Professionali per il rilascio delle qualifiche regionali nell'ambito dell'offerta sussidiaria dell'IeFP ;
- in percorsi volti all'assolvimento del diritto e dovere all'istruzione e formazione richiesti da Agenzie formative accreditate per la macrotipologia A, senza oneri a carico degli allievi e integrativi dell'offerta regionale, eccezionalmente autorizzati sulla base di specifiche esigenze documentate.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	
Pagina 5 di 12	

6. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI

Sono titolati a presentare domanda di riconoscimento le Agenzie Formative, così come definite dall'art. 11 della Legge Regionale 63/95, accreditate per la formazione o per il riconoscimento secondo quanto previsto dalla normativa regionale specifica e gli Istituti professionali accreditati che erogano qualifiche e diplomi leFP in sussidiarietà ai sensi del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e atti conseguenti.

I proponenti devono disporre di sedi accreditate e di idonei laboratori interni all'Agenzia o all'Istituto scolastico adeguati ai corsi richiesti e conformi agli standard minimi definiti dalla Regione Piemonte.

L'uso di sedi occasionali e laboratori esterni è consentito solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati nell'interesse esclusivo dell'utenza e preventivamente autorizzati.

Specificazioni di dettaglio potranno essere definite nell'ambito delle *“Linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività”* per i corsi a Catalogo delle Agenzie Formative e le *“Linee guida tecniche sulla presentazione e gestione dei percorsi di leFP da parte degli Istituti professionali (offerta sussidiaria)”* per gli Istituti Professionali approvati dalla Direzione Istruzione, formazione e Lavoro – Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale a seguito della presente Direttiva.

7. RISORSE E FONTE FINANZIARIA

I soggetti che intendono presentare istanza di riconoscimento devono indicare all'atto della presentazione della domanda:

- il costo a carico di ogni singolo allievo comprensivo di iscrizione, materiali didattici e di consumo, esame finale;
- la fonte di finanziamento del corso se derivante da altri stanziamenti pubblici o privati perché non a carico dell'allievo.

8. MODALITA' DI ATTUAZIONE

CORSI RICONOSCIBILI

Sono oggetto di riconoscimento esclusivamente le proposte di corsi coerenti con gli standard formativi di erogazione e di certificazione della Regione Piemonte.

Sono pertanto riconoscibili i percorsi volti all'acquisizione di:

- qualifica e specializzazione standard;
- idoneità e abilitazione professionale standard;

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 6 di 12

nonché

- percorsi di frequenza e profitto o di validazione delle competenze regolamentati da norme di settore che ne prevedano esplicitamente il riconoscimento;
- percorsi regolamentati di aggiornamento periodico se il riconoscimento è previsto dalla disciplina di settore;
- percorsi volti alla validazione di una o più competenze presenti nel Repertorio regionale esclusivamente se finanziati da fonti pubbliche o private, pertanto non a carico degli iscritti;
- percorsi standard (anche modulari) presenti nel Repertorio regionale volti al raggiungimento di una qualifica;
- percorsi di qualifica o di diploma professionale relativi alla leFP solo se gratuiti per gli allievi e realizzati da agenzie formative accreditate per la macro tipologia A o istituti professionali accreditati per la macrotipologia D;

In casi eccezionali e motivati, possono essere riconosciuti progetti non riconducibili agli standard regionali, ma che presentano un documentato interesse pubblico di rilievo.

Non è ammesso al riconoscimento il percorso derivante dall'uso parziale di un profilo se riferito ad una professione regolamentata, salvo nei casi in cui il percorso sia rivolto a soggetti già in possesso della certificazione di quel profilo.

La formazione già autorizzata da Direzioni Regionali competenti per materia non necessita del riconoscimento, salvo se espressamente previsto dalla normativa di riferimento.

9. COMPOSIZIONE E APPROVAZIONE DEI CATALOGHI DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le attività formative riconosciute sono gestite attraverso le modalità dei Cataloghi¹ dell'offerta formativa che sono aggiornati periodicamente.

Il provvedimento autorizza la realizzazione dei corsi nelle sedi e con le modalità riconosciute, per un numero indefinito di edizioni, purché tali edizioni siano conformi al progetto inizialmente approvato e si modifichino esclusivamente i nominativi degli allievi e le date di svolgimento.

La realizzazione delle edizioni deve comunque essere obbligatoriamente comunicata alla Regione Piemonte prima dell'avvio, attraverso le apposite procedure informatiche. La mancata comunicazione preventiva non consente di considerare tali edizioni come corsi riconosciuti.

In caso di variazione degli standard formativi, di certificazione o di erogazione disposta dalla Regione Piemonte i corsi riconosciuti saranno dichiarati decaduti d'ufficio.

¹ Catalogo corsi riconosciuti

Catalogo corsi finanziati con fondi interprofessionali

Catalogo corsi degli istituti Professionali per la leFP in sussidiarietà

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	
Pagina 7 di 12	

Analogamente saranno dichiarati decaduti d'ufficio i corsi riconosciuti in capo ad enti formativi che perdono l'accreditamento.

In caso di professioni regolamentate che prevedono l'attivazione di corsi solo a fronte di un'evidenza puntuale dei fabbisogni formativi, di requisiti specifici d'accesso o di corsi finalizzati alla certificazione di una o più competenze, il provvedimento di riconoscimento s'intende rilasciato esclusivamente per ogni singola edizione e non per un numero indefinito, così come per i corsi effettuati in sedi occasionali, eccezionalmente autorizzati.

Nel sito internet di Regione verranno pubblicate le disposizioni per la presentazione e la gestione dei corsi, la modulistica di riferimento e la documentazione a supporto delle istanze.

I corsi dovranno essere richiesti solo se si presume il loro avvio nei mesi immediatamente successivi all'approvazione.

Decorso un anno dal riconoscimento, il mancato avvio delle attività comporta la disposizione d'ufficio della decadenza.

La presentazione delle istanze avverrà attraverso la procedura informatica disponibile su SISTEMAPIEMONTE area formazione professionale, applicativo "Presentazione Domanda".

10. AVVIO DELLE ATTIVITÀ

L'Agenzia Formativa dovrà comunicare per ogni edizione, utilizzando SISTEMAPIEMONTE area formazione professionale (*applicativo Gestione allievi e inizio corsi*), l'avvio delle attività con l'elenco degli allievi, dei docenti, il calendario delle lezioni.

I corsi dovranno iniziare con classi complete di almeno 12 allievi e massimo 25 salvo eventuali deroghe indicate nelle linee guida.

I corsi approvati e inseriti nei cataloghi potranno essere pubblicizzati indicando gli elementi essenziali obbligatori ai fini della chiarezza e correttezza della comunicazione.

Tali elementi, così come le indicazioni per la gestione dei corsi saranno dettagliati nelle "*Linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività*".

11. CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE ACQUISITE

Le certificazioni devono essere rilasciate rispettando i criteri e le indicazioni definiti dal sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze.

In linea con quanto richiesto della normativa nazionale in materia di certificazione delle competenze e ai fini di una più completa tracciabilità i certificati dovranno essere stampati esclusivamente attraverso la procedura informatizzata messa a disposizione da Regione Piemonte.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 8 di 12

12. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti proponenti, ai fini del riconoscimento dei corsi e del conseguente inserimento a catalogo delle attività, dovranno presentare istanza alla Regione Piemonte secondo le modalità definite nel documento tecnico denominato Linee guida

VALUTAZIONE

Le domande pervenute verranno periodicamente valutate nel rispetto dei termini del procedimento e del manuale di valutazione specifico.

La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda, dell'Operatore e dei singoli corsi, attraverso l'istruttoria amministrativa effettuata dall'ufficio preposto.

La valutazione di congruità didattica sarà curata da un nucleo di valutazione appositamente nominato composto da personale della Regione Piemonte.

La valutazione di congruenza didattica sarà effettuata verificando la coerenza tra il profilo o obiettivo formativo proposto ed elementi quali: i requisiti d'accesso degli allievi, il contenuto del percorso, le modalità e gli strumenti previsti, l'utilizzo obbligatorio dei percorsi standard, se disponibili.

Il nucleo, in caso di necessità tecniche specifiche, potrà avvalersi di esperti esterni la cui esperienza e/o professionalità sia coerente con i contenuti del corso da valutare e dei funzionari incaricati dei controlli per verifiche ex ante su sedi e laboratori.

Gli esiti istruttori del Nucleo sono acquisiti dal responsabile del procedimento.

13. ESITI DELLA VALUTAZIONE

A seguito del processo di valutazione le domande e i corsi presentati saranno considerati ammissibili o respinti.

I corsi ammessi saranno inseriti a catalogo.

14. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento si avvia con istanza dei soggetti interessati e si conclude nei termini di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, con adozione di specifico atto e comunicazione all'Operatore

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 9 di 12

interessato.

15. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I corsi approvati e inseriti nei cataloghi potranno essere pubblicizzati indicando gli elementi essenziali obbligatori ai fini della chiarezza e correttezza della comunicazione.

La pubblicità deve essere pertanto veritiera, completa, trasparente e non ingannevole e deve far riferimento al riconoscimento e alla L.R. n. 63/95, art. 14.

I **loghi** da usare sui materiali, per la pubblicità e per qualsiasi altro documento utilizzato dovranno essere quello dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Piemonte.

16. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

17. CONTROLLI

I corsi avviati dagli Operatori potranno essere sottoposti ad attività di controllo e monitoraggio per rilevarne la corretta attuazione.

I controlli saranno effettuati in raccordo con il sistema dei controlli delle attività finanziate e regolamentati da appositi strumenti di rilevazione.

Le verifiche saranno svolte da funzionari dei competenti uffici regionali.

Le irregolarità che saranno rilevate potranno comportare, a seconda della gravità riscontrata, i seguenti provvedimenti pregiudizievoli per l'Operatore o per il singolo corso:

- richiamo scritto con raccomandazione;
- sospensione dell'attività, fino alla regolarizzazione;
- revoca del riconoscimento del corso e cancellazione dal catalogo;
- divieto di presentazione sino a due anni.

Le irregolarità riscontrate potranno inoltre essere valutate anche ai fini del mantenimento dell'Accreditamento Regionale.

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 10 di 12

18. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Istruzione Formazione e Lavoro, Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

Detti provvedimenti, da considerarsi a supporto della gestione delle azioni sono finalizzati a rendere operativi gli indirizzi di cui al presente atto mediante la definizione di:

- Linee guida tecniche per la presentazione e gestione delle attività;
- Strumenti per la valutazione;
- Strumenti per il monitoraggio e il controllo.

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La Giunta regionale del Piemonte è titolare del trattamento dei dati personali; i delegati del Titolare del trattamento sono individuati ai sensi della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847. La Giunta regionale demanda alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l'applicazione delle disposizioni in materia, che verranno declinate nei singoli dispositivi attuativi.

19. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

- Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 “Legge quadro in materia di formazione Professionale”
- L.R. n. 63 del 13 aprile 1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”;
- L. R. 1 n. 14 del 4 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”.
- L.R. n. 23 del 29 ottobre 2015 "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*"
- L.R. 9 luglio 2020, n. 15 "*Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – collegato*"
- Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto interministeriale 30 giugno 2015, “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	
Pagina 11 di 12	

nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- Decreto Interministeriale n. 56 del 7 luglio 2020 di recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 1° agosto 2019, Rep. Atti 155 CSR , per integrazione e la modifica del Repertorio nazionale delle figure di leFP, aggiornamento degli standard minimi formativi e dei modelli di attestazione dei relativi percorsi;
- D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006 e s.m.i. "Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali."
- D.D. n. 134 del 16 marzo 2007 “Approvazione dello standard di competenze dell’obiettivo sistema di certificazione – indirizzo operazioni di certificazione”;
- D.D. n. 172 del 28 marzo 2011 “Approvazione del manuale per la certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti”;
- D.G.R. n. 31-2441 del 27 luglio 2011 “L.R. 22/2009, art. 59. Nuova disciplina sulle commissioni esaminatrici”;
- D.G.R. n. 36-2896 del 14 novembre 2011 – Recepimento atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi del 27 luglio 2011. Indicazioni per gli adeguamenti del sistema piemontese di I e FP e per il sistema degli standard regionali
- D.D. n. 58 del 07 febbraio 2012 “Disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici”
- D.G.R. n. 18-6464 del 7 ottobre 2013, “Revoca parziale alla d.g.r. 152-3672 del 2 agosto 2006 e indicazioni per la certificazione delle competenze e l'aggiornamento del repertorio piemontese degli standard formativi”;
- D.D. n. 819 dicembre 2013, “Approvazione del Manuale per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali – prima parte”;
- D.D. n. 511 del 2 luglio 2015 di approvazione degli Standard di Progettazione e di erogazione dei percorsi formativi
- D.D. n. 34 del 27 gennaio 2016 di approvazione delle "Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali”;
- D.G.R. n. 48-3448 del 6 giugno 2016 “Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale”
- D.D. n. 420 del 1 luglio 2016 “Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro	Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale
Direttiva CORSI RICONOSCIUTI ex Legge Regionale 63/95 art. 14	Pagina 12 di 12

attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze”.

- D.G.R. del 8 novembre 2019 n. 8-468 “Recepimento Accordo stipulato in Conferenza Stato - Regioni del 1° agosto 2019 in riferimento al Repertorio Nazionale delle figure professionali relative alle qualifiche e ai diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale. Indirizzi”.
- D.D. n. 1565 del 19 novembre 2019, che ha approvato l’elenco delle figure nazionali e dei profili regionali che costituiscono il Repertorio della Regione Piemonte delle qualifiche e dei diplomi professionali del sistema leFP a partire dall’anno 2020/2021.